

ADELMO MANNA

## SEGRETO DELLE INDAGINI E DIRITTO DI CRONACA: FRA ESIGENZE DI TIPICITÀ DELL'ILLECITO E EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA

**Sommario:** 1. La nuova disciplina del segreto nel processo penale. — 2. Divieto di pubblicazione degli atti e norme penali di riferimento. — 3. Conclusioni.

### 1. LA NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO NEL PROCESSO PENALE.

Il rapporto fra segreto delle indagini e diritto di cronaca è forse fra i più tormentati, sia in rapporto al codice di rito del '30, che anche, se non di più, con riferimento al nuovo codice di procedura penale. Si tratta infatti di operare un bilanciamento fra beni di alto rango costituzionale, quale la libera manifestazione del pensiero, con il conseguente diritto sia ad informare, che ad essere informati<sup>1</sup>, da un lato, e le esigenze della giustizia penale, che, soprattutto nella fase delle indagini, reclamano una segretezza delle stesse, per la riuscita della raccolta delle prove, o, meglio, dei cd. elementi di prova, se intendiamo riferirci al nuovo rito, di stampo « tendenzialmente » accusatorio<sup>2</sup>.

Scopo di queste considerazioni è però quello di affrontare il problema non da un punto di vista esclusivamente processuale, come tradizionalmente avviene, bensì da quello del diritto penale sostantivo, nel senso di verificare se la tutela penale del segreto delle indagini abbia in primo luogo subito mutamenti dal passaggio dal vecchio al nuovo rito, e, conseguentemente, se tali muta-

\* Testo, riveduto e aggiornato, dell'Intervento Programmato al Convegno « Diritto alla notizia e tutela della persona », tenutosi a Sassari, 18-20 novembre 1994.

<sup>1</sup> Per quest'ultimo aspetto del più generale diritto di informazione, non può che rinviarsi a CRISAFULLI, *Problematiche della « libertà di informazione »*, in *Il Politico*, 1964, 285 ss., in quanto fu il primo ad

evidenziarne l'autonomia e l'importanza.

<sup>2</sup> Li qualifica così, in rapporto al nuovo codice di rito, ad es. SIRACUSANO D., *Il ruolo del Pubblico Ministero nel nuovo processo penale*, in AA.VV., *Il Pubblico Ministero oggi*, Milano, 1994, 39 ss., anche se va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 500 c.p.p., la loro raccolta si è avvicinata sensibilmente a quella delle vere e proprie prove.

menti siano o no conformi alle esigenze di tipicità, caratteristiche dell'illecito penale<sup>3</sup>. Solo in seguito a tale verifica preliminare, potrà risultare più chiaro il profilo attinente alla « effettività » della tutela, già messa in discussione con il vecchio rito, perché troppo esteso l'ambito normativo del segreto, e, dunque, scarsamente « rispettato » nella prassi, ma altrettanto discutibile, come vedremo, con il nuovo.

Secondo il vecchio rito, le norme che presiedevano da un lato all'obbligo del segreto, e, dall'altro al divieto di pubblicazione, erano rappresentate, rispettivamente, dall'art. 307 e dall'art. 164 c.p.p.

L'area coperta dal divieto di pubblicazione assumeva una valenza soggettiva assai più estesa ed omnicomprensiva, per cui si proponeva già allora la distinzione tra il c.d. segreto interno ed il segreto esterno<sup>4</sup>.

La disciplina, oltre ad essere più estesa circa il segreto era però più chiara dell'attuale, in quanto il segreto istruttorio interno veniva meno con il deposito in cancelleria degli atti processuali ai sensi dell'art. 372 c.p.p. del 1930, nell'istruzione formale e con la richiesta di emissione del decreto di citazione o di non doversi procedere formulata dal P.M. nell'istruzione sommaria.

Il divieto di pubblicazione si ricollegava, invece, alle ipotesi regolate dall'art. 164 che, al primo comma, vietava la pubblicazione degli atti istruttori fino all'avvenuta lettura in dibattimento, mantenendo il divieto, ai sensi del 2° comma, in caso di chiusura dell'istruttoria con sentenza dichiarativa di non doversi procedere, fino al momento in cui fosse possibile la riapertura, ed estendendolo infine agli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse, in relazione ai quali veniva meno solo col decorso dei termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato<sup>5</sup>.

Con il nuovo codice di rito, se il primo comma dell'art. 114 riconduce tutta l'area coperta dal segreto entro quella tutelata

<sup>3</sup> In argomento, v. i ben noti contributi di PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979; RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino, 1979; BRICOLA, Art. 25, 2° e 3° comma, in *Commentario della Costituzione a cura di G. Biondi*, Art. 24-26, Bologna-Roma, 1981, 227 ss.

<sup>4</sup> Per tale distinzione, cfr., ad es., PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960, 42 ss., e 152 ss. Va però osservato che tali concetti, peraltro utilissimi, rischiano di diventare fuorvianti, se li si vogliono per forza identificare con la ragion d'essere di una singola norma:

così, con ragione, GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2ª, Milano, 1989, 130; fra i sostanzialisti, in argomento, v. anche MANTOVANI, *Appunti in tema di pubblicazione arbitraria di atti processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 228 ss.

<sup>5</sup> Cfr., sul tema, per un'efficace ricostruzione della problematica, fra vecchio e nuovo rito, di recente RIVELLO, *Prevedibili incertezze della distinzione, ex art. 114 c.p.p., tra l'atto e il suo contenuto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1067 ss.; nonché LODATO, *Prime (dis)applicazioni del divieto di rivelazione degli atti processuali penali*, in questa *Rivista*, 1994, 532 ss.

dal divieto di pubblicazione, i successivi evidenziano come questa corrispondenza anche attualmente non sia affatto biunivoca, rientrando nell'area del non pubblicabile, materie rispetto alle quali non esiste più l'obbligo del segreto.

L'art. 329 del nuovo codice di rito stabilisce infatti che « gli atti di indagine » compiuti dal P.M. e dalla P.G. sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza, e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Vi è pertanto una prima differenza fra vecchio e nuovo rito, giacché nel nuovo si fa riferimento al termine « atti di indagine », che non appare affatto chiara, in quanto ha provocato già notevoli dispute circa la sua estensione.

Si è infatti osservato<sup>6</sup> come essa porti a sicure esclusioni, nel senso che non sono coperti da segreto, ad esempio, gli esposti, i referti, ecc., non potendosi sicuramente qualificare atti di indagine.

Sono inoltre sicuramente da escludere gli atti compiuti dal Giudice delle Indagini Preliminari all'interno dell'inchiesta preliminare, quali, ad esempio, il provvedimento di emissione di una misura cautelare, ex art. 292 c.p.p., oppure la sottoposizione ad interrogatorio ex art. 294 c.p.p., nonché il provvedimento che autorizza un'intercettazione telefonica, oppure, infine, l'incidente probatorio.

Sono inoltre esclusi dal segreto atti compiuti sì dal P.M. e dalla P.G., ma solitamente qualificati non atti di indagine, quale la richiesta di sequestro di qualcosa attinente al reato, oppure la richiesta del P.M. di autorizzazione a disporre intercettazioni, oppure anche l'invio di un'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p., nonostante che all'inizio dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito molti fossero certi che l'invio dell'informazione di garanzia fosse un atto di indagine.

Tale difformità di vedute spiega anche perché in Parlamento sono stati depositati progetti di legge che tendono a riportare quest'ultima attività sotto il segreto<sup>7</sup>.

Altro atto di cui si discute se possa o no rientrare fra quelli di indagine, è poi quello relativo all'obbligo di riferire la notizia di reato, ex art. 347 c.p.p., attualmente ritenuto non atto di indagine, nonostante le evidenti perplessità che una tale soluzione può suscitare in ordine alla necessità della segretezza delle indagini.

<sup>6</sup> Ad es., da MUSCO, *Limiti alla comunicazione in pubblico: — vincoli posti dal segreto; — vincoli posti dall'onorabilità del soggetto indagato*, Conferenza al Comando Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma, 17 novembre 1993, 23 ss. (del dattil.); dello stesso v. anche ID., *La Libertad de Prensa: entre Verdad y Secreto*, in AA.VV., *Justicia Penal y Libertad*

*de Prensa*, Tomo I, San José, 1992, 231 ss.

<sup>7</sup> Sul punto v. MUSCO, *Limiti*, etc., cit., 25; più in generale, su tali tematiche, v. anche GIOSTRA, *op. cit.*, 301 ss., che rileva come in argomento fosse indubbiamente più chiara, anche se più rigorosa, la direttiva n. 71 della legge-delega, che disponeva l'obbligo del segreto su « tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ».

Va infine posta la questione del se un atto, essendo venuto a conoscenza di un indagato, cessi o no di rimanere segreto in rapporto agli altri indagati, e sul punto va purtroppo registrato il silenzio della legge.

Queste oscillazioni interpretative fanno già capire come con il nuovo rito, seppure l'area coperta dal segreto è giustamente diminuita rispetto all'abnorme estensione del codice del '30, che mortificava eccessivamente il diritto all'informazione<sup>8</sup>, per altro verso tale area non risulta affatto dai contorni certi e ben delimitati, ma suscita non poche controversie interpretative.

Ad esse va aggiunto che l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 329 c.p.p. comporta un'ulteriore « elasticità » del sistema, attraverso soprattutto due fattori.

Il legislatore infatti, probabilmente preoccupato di aver concepito una normativa troppo rigida (1° comma), ha preferito affidare al titolare delle indagini un potere di eliminazione (2° comma), o di mantenimento (3° comma), del segreto stesso.

Tale sistema, non presente nel precedente codice di rito, e di cui anzi si reclamava l'introduzione, costituisce senza dubbio un progresso, da un punto di vista strettamente processuale, ma se lo si mette in rapporto alla normativa penale di riferimento, cioè, rispettivamente, gli artt. 326 e 684 c.p., ci si rende facilmente conto che i margini del segreto non solo risultano più incerti per la difficoltà di interpretare con univocità il termine « atti di indagine », ma anche risultano in parte affidati non alla legge in senso formale, bensì ad un provvedimento del Pubblico Ministero. Con il che una parte del precetto risulta essere integrata da un provvedimento non di carattere legislativo, e per di più basato sulle emergenze del caso concreto.

Tale processo di « eterointegrazione » della norma penale rischia pertanto di porsi in contrasto con la riserva assoluta di legge, e ciò non è altro che l'espressione degli inconvenienti che possono derivare dall'aver introdotto un nuovo codice di rito, senza, al contempo, adattarvi la normativa penale di riferimento<sup>9</sup>.

Tale potere di mantenere il segreto si estende anche, in base all'ultimo comma dell'art. 329 c.p.p., al divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti, o notizie specifiche a determinate operazioni, con il che tale potere si estende anche al c.d. segreto esterno, con

---

<sup>8</sup> Così anche GROSSO, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, in *Pol. dir.*, 1990, 77 ss.

<sup>9</sup> Per tale, fondata critica, BRICOLA, *Riforma del processo penale e profili di di-*

*ritto penale sostanziale*, in *Indice pen.*, 1989, 313 ss.; nonché PADOVANI, *Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 916 ss.

i correlativi effetti anche sulla portata dell'art. 684 c.p.<sup>10</sup>.

Da ultimo, va segnalato un dato di incomprensibilità della nuova disciplina del segreto, in quanto non si riesce francamente a comprendere per quale ragione il potere di segretazione del Pubblico Ministero necessiti del consenso dell'imputato, che sembra non avere nulla a che vedere con le esigenze relative alla segretezza delle indagini.

## 2. DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E NORME PENALI DI RIFERIMENTO.

Esaminiamo ora più approfonditamente il divieto di pubblicazione degli atti, secondo il nuovo codice di rito.

Va in primo luogo osservato che il divieto di pubblicare gli atti coperti dal segreto va visto non più con riferimento alla tutela dell'attività investigativa, bensì in relazione ad un altro valore, rappresentato dal corretto formarsi del convincimento del magistrato<sup>11</sup>.

Con il nuovo codice di rito, che almeno nelle intenzioni aveva quello di introdurre un processo «tendenzialmente» accusatorio, diventa esigenza fondamentale quella che la prova si raccolga in dibattimento, per cui il Tribunale non deve essere per quanto possibile influenzato dalla conoscenza degli atti dell'indagine preliminare.

In tale ottica, diventa però incomprensibile il divieto, riportato nel terzo comma dell'art. 114 c.p.p., di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, che, in effetti, il Giudice è tenuto a leggere<sup>12</sup>.

È altrettanto difficile da comprendere la disciplina relativa alle prove non rinviabili, che il Presidente del Tribunale assume direttamente ex art. 467 c.p.p., ma che vengono ricomprese nel divieto di pubblicazione ex art. 114 c.p.p.

Ulteriore mancanza di coerenza della disciplina processuale la si può infine cogliere nell'esclusione dal divieto in oggetto degli atti di indagine c.d. suppletiva, che, ai sensi dell'art. 430 c.p.p., possono compiere il P.M. e la P.G. anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio<sup>13</sup>. Tali incoerenze normative, che anch'esse non possono non ridondare sui margini di applicabilità delle norme penali sostanziali, trovano poi il loro culmine nella lettura combinata dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 114 c.p.p.

In base ad essi, emerge un divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti coperti dal segreto.

In secondo luogo è vietata la pubblicazione, anche parziale, de-

<sup>10</sup> Sul punto, diffusamente, GIOSTRA, *op. cit.*, 323 ss.

<sup>11</sup> Così MUSCO, *Limiti, etc.*, cit., 30 ss.; e GIOSTRA, *op. cit.*, 331 ss.

<sup>12</sup> Infatti dichiarato illegittimo da Corte cost., sent. n. 59, del 20-24 febbraio 1995.

<sup>13</sup> Così, in particolare, anche MUSCO, *op. ult. cit.*, 33.

gli atti non più coperti dal segreto, ma ne è sempre consentita la pubblicazione del solo « contenuto ».

Orbene, non v'è chi non veda come la distinzione tra la pubblicazione « per riassunto » e quella del « contenuto » sia in realtà estremamente labile e sottile, fin quasi a scomparire, il che però non può non possedere effetti nefasti in ordine ai limiti del divieto di pubblicazione degli atti, e dunque, ai limiti della fattispecie di cui all'art. 684 c.p.

Non è, in altri termini, affatto chiaro il confine tra lecito ed illecito, penalmente rilevante, con il che appare però anche patente la violazione dell'art. 25, 2° comma della Costituzione, quanto meno sotto il profilo della determinatezza in materia penale.

Va infine rilevata una singolare antinomia, tra l'art. 114, ult. comma, c.p.p., e l'art. 329, 3° comma, lett. b)<sup>14</sup>. Quest'ultima disposizione consente infatti al Pubblico Ministero di imporre il divieto di pubblicazione del « contenuto » di singoli atti, o notizie specifiche relative a determinate operazioni, mentre l'art. 114, ult. comma statuisce che è « sempre » consentita la pubblicazione del contenuto di atti non più coperti dal segreto, fra i quali non possono non ricomprendersi anche quelli previsti dall'art. 329, 3° comma lett. b), c.p.p.

Tutto questo non può a sua volta non riflettersi sull'ambito di applicazione dell'art. 684 c.p., tenendo altresì presente che proprio la violazione del differimento, disposto dal P.M., della pubblicazione di atti non più coperti dal segreto, dovrebbe costituire il maggior apporto all'applicazione della fattispecie incriminatrice in esame.

Come se ciò non bastasse, va infine rilevata un'ulteriore antinomia, questa volta tra lo stesso art. 684 c.p., e l'art. 114 c.p.p.. Ciò nel senso che, siccome il primo sanziona la pubblicazione di atti o documenti « anche per riassunto o a guisa di informazione », esso appare compatibile con il primo comma dell'art. 114 c.p.p., ma molto difficilmente coordinabile con il 7° comma dello stesso articolo, giacché, a ben considerare, la pubblicazione del « contenuto » dell'atto, legittima ai sensi del codice di rito, potrebbe essere definita proprio come una pubblicazione « riassuntiva, compiuta a fini informativi ».

Questa costituisce un'ulteriore riprova del mancato coordinamento tra le disposizioni del nuovo c.p.p. e le norme penali di riferimento, con conseguente indeterminatezza dell'estensione del precetto primario e dei correlativi limiti di liceità del diritto ad informare.

---

<sup>14</sup> Cfr., sul punto, RIVELLO, *op. cit.*, 1072 ss.

### 3. Conclusioni.

Dalla disamina sinora effettuata delle interconnessioni fra l'obbligo del segreto, il divieto di pubblicazione e le correlative fattispecie penali, emerge un primo risultato sconcertante, cioè gli evanescenti e controversi confini delle fattispecie penali in discussione.

A questo primo risultato ne va però affiancato un altro e cioè quello relativo alla «ineffettività» della tutela penale in *subiecta materia*, già conclamata sotto il vecchio codice di rito, e non certo migliorata con l'avvento del nuovo c.p.p.

Sotto questo profilo non appaiono affatto convincenti quelle proposte, anche di recente avanzate, o addirittura di riestendere in maniera inaccettabile l'ambito del segreto, che, se accolte, non farebbero altro che farci ripiombare sostanzialmente nella situazione «*quo ante*», già ampiamente criticata, oppure di potenziare lo strumento sanzionatorio, magari con il far rientrare la contravvenzione prevista dall'art. 684 c.p. nell'ambito dei delitti<sup>15</sup>.

Così, in particolare, è a dirsi per la nuova fattispecie di «rivelazione di segreti processuali», da inserirsi dopo l'art. 379 c.p., proposta nel progetto ministeriale del 1993, presentato dall'allora Ministro della Giustizia Martelli, ove era prevista la pena della reclusione addirittura da uno a cinque anni, ed alla quale era correlata un'ulteriore fattispecie, relativa all'«omesso impedimento della diffusione di notizie segrete anonime»<sup>16</sup>.

Altrettanto è a dirsi anche per il progetto elaborato in seno alla Commissione Giustizia della Camera, nella scorsa legislatura, ove ad esempio si intendeva introdurre una nuova fattispecie, l'art. 381-*bis* c.p., relativa alla «divulgazione di segreti concernenti gli atti del procedimento penale», con la quale si intendeva punire soprattutto il patrocinatore o il consulente tecnico<sup>17</sup>.

Tutte queste proposte di legge hanno infatti in comune il limite di affidare la «gestione» della repressione alle stesse istanze (organi di repressione in senso lato), responsabili, di norma, della stessa elusione del divieto, di tal ch   si sorge spontaneo il quesito di chi debba, come si suol dire, «custodire i custodi».

  questa infatti, almeno, a nostro sommo giudizio, la ragione effettiva della perdurante inefficacia della tutela penale, che, attualmente, si aggiunge anche alla accertata indeterminatezza delle fattispecie criminose di riferimento.

<sup>15</sup> Su tale ultimo profilo, cfr. diffusamente VISMARA, *Pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale e segreto istruttorio*, in *Arch. pen.*, 1984, 299 ss.

<sup>16</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli Affari penali, delle Grazie e del Casellario, «Tutela del Segre-

to al fine di assicurare la sicurezza e riservatezza delle indagini preliminari, la dignit   degli imputati, la dignit   e la incolumit   dei magistrati», 21 gennaio 1993, 7-8.

<sup>17</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, 16 dicembre 1992, 73.

Per questi motivi, riteniamo che sia tempo di seguire una nuova strada, cioè quella del controllo « dall'esterno » degli abusi perpetrati all'interno del processo, con il che appare decisamente preferibile affidarsi ad un Giurì, come del resto anche era stato proposto nel progetto parlamentare, di iniziativa dell'On. Gargani, elaborato nel corso della passata legislatura<sup>18</sup>.

Il limite tuttavia di quest'ultima proposta di legge era quello di affiancare il Giurì alla tutela penale tradizionale, con il che i compiti del Giurì erano ridotti sostanzialmente a promuovere un tentativo di conciliazione fra le parti, ad ingiungere all'emissione di un comunicato di rettifica, alla cui violazione era soltanto collegata una sanzione amministrativa pecuniaria<sup>19</sup>.

In tal modo si sacrificavano però notevolmente i compiti del Giurì, nonostante che esso fosse in generale stato già rivalutato nelle norme di attuazione del nuovo c.p.p.<sup>20</sup>, e soprattutto si rimaneva ancora sostanzialmente indecisi circa quale tecnica di tutela dovesse avere il sopravvento.

È pur vero che in ambito ministeriale era stata avanzata più di una riserva circa la legittimità di un siffatto Giurì, giacché si era osservato come tale tipo di tutela rischiava di essere sostanzialmente corporativa e soprattutto di porsi in contrasto con gli artt. 21 e 25 della Costituzione che, per l'importanza degli interessi in gioco, avrebbero reclamato una tutela esclusivamente penale<sup>21</sup>.

A questi rilievi si può però replicare da un lato attraverso la composizione del Giurì che, più è distante dai possibili autori degli abusi, più è di conseguenza immune dall'accusa di essere corporativo.

Dall'altro, rilevando che il riferimento costituzionale, così come è posto, rischia di scivolare verso i tanto deprecati « obblighi costituzionali » di protezione penale<sup>22</sup>, inammissibili proprio perché comporterebbero il riferirsi, nella scelta della tecnica di tutela, soltanto al principio di proporzione, non accompagnato da quello di sussidiarietà.

Non v'è dubbio, però, per altro verso, che l'affidarsi all'opera di un Giurì, peraltro ben sperimentato, come testimonia quello sull'autodisciplina pubblicitaria<sup>23</sup>, necessita del previo consenso

<sup>18</sup> V. artt. 9-12 del Progetto citato alla nota precedente, pp. 73-75.

<sup>19</sup> Da 20 a 200 milioni, ex n. 3 della lettera c) dell'art. 10.

<sup>20</sup> E, precisamente, dal n. 2 dell'art. 177, che prevede la facoltà, per le parti, di devolvere anche al Giurì l'accertamento, in via equitativa, sia del risarcimento del danno, che della riparazione pecuniaria: in argomento, BOVIO C., *Per un giurì*

*della lealtà dell'informazione, in questa Rivista*, 1990, 5 ss., e, *quivi*, 15 ss.

<sup>21</sup> Così la Relazione che accompagna il Progetto di legge, « Tutela », etc., cit., 11 ss.

<sup>22</sup> In argomento, per tutti, PULITANO, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 484 ss.

<sup>23</sup> Su cui v. UBERTAZZI, *Giurisprudenza completa del Giurì di autodisciplina*



delle categorie interessate che, per quanto attiene in particolare a quella dei giornalisti, sembra limitato sostanzialmente ad un obbligo di rettifica, mentre vengono in genere viste con sfavore sanzioni di carattere pecuniario e, ancor di più di tipo interdittivo, anche se, ovviamente, temporanee<sup>24</sup>.

L'affidarsi ad una tutela alternativa necessità però, perché possa addirittura sostituirsi a quella penale, di un apparato sanzionatorio che la renda veramente efficace, e ciò sia a livello general-, che special-preventivo, pena, altrimenti, il ridursi soltanto ad affermazioni puramente di principio, che posseggono il valore esclusivamente di una lustra<sup>25</sup>.

*pubblicitaria*, Milano, 1986; ID., *Giurisprudenza pubblicitaria*, Milano, I, 1988, II, 1989, III, 1990; cui adde PEDRIALI, *Natura giuridica dell'autodisciplina pubblicitaria*, in questa *Rivista*, 1994, 597 ss.

<sup>24</sup> In argomento, sia consentito il rinvio a MANNA, *Tutela penale della personalità*, Bologna, 1993, 50-51; ID., *Il sistema sanzionatorio del Giurì per la lealtà dell'informazione*, in questa *Rivista*, 1991, 530 ss.

<sup>25</sup> Sul segreto delle indagini preliminari, cfr. da ultimo, sia pure sotto un'angolatura prevalentemente processuale, CARLI L., *Indagini preliminari e segreto investi-*

*gativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 762 ss. Va, infine, sottolineato con favore il fatto che l'attuale Ministro della Giustizia, Flick, come si è appreso dagli organi di stampa, per quanto riguarda le ripetute violazioni del segreto delle indagini, ha ritenuto di non proseguire per la strada, tradizionale, legata all'aumento della sanzione penale, bensì, pur non escludendo la prospettiva del Giurì, ha preferito affidarsi prevalentemente a sanzioni disciplinari, magari potenziate, da irrogarsi da parte del C.S.M., se autori delle violazioni risultino essere magistrati.